

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 26/09/2002 n. 4938  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1, 17.5

Con l'art. 6, 2° comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha modificato l'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata rimessa ai dirigenti "la responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle relative commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti; nell'ambito di tale attribuzione di competenze rientra non solo la responsabilità delle procedure d'appalto, ma anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può riconnettersi la responsabilità piena del funzionario. Nel caso in cui, nel corso di una gara di progettazione, sia stata presentata una offerta contenente un ribasso di importo inferiore ai minimi tariffari di cui all'art. 4, co.12 bis, del d.l. n. 65/1989, convertito in legge n. 155/1989, l'offerta stessa deve essere direttamente esclusa per violazione di norme inderogabili; in particolare, nel caso di gara al di sotto della soglia comunitaria, non vi è alcun obbligo o onere, una volta constatata la violazione dei minimi tariffari stessi, di sottoporre l'offerta alla verifica dell'anomalia.